

Allegato "B" all'atto Rep. n. 9.183/5.632

STATUTO

dell'Associazione CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA PERUGINO ETS,

costituita in data 26 OTTOBRE 1982

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione, senza scopo di lucro, denominata "CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA PERUGINO" (d'ora in avanti l'Associazione) fra proprietari, possessori ed estimatori di auto e moto d'epoca.

2. A seguito dell'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo "ETS" e acquista la personalità giuridica.

Art. 2 - SEDE - DURATA - ADESIONE

1. L'Associazione ha sede in Perugia. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

4. L'Associazione non persegue fini di lucro ed è un'associazione culturale federata all'A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) e aderisce agli statuti e ai regolamenti

dell'A.S.I..

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- la riunione in sodalizio di amatori del motorismo storico,
- lo sviluppo e la diffusione di attività ludico-sportive connesse al motorismo storico,
- il patrocinio e l'organizzazione di manifestazioni, raduni, mostre e concorsi inerenti il motorismo storico in ogni suo aspetto,
- la tutela degli interessi ludico-sportivi dei suoi aderenti.

2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);

▪ l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k).

3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

5. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto

previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

6. L'Associazione si impegna ad accettare e osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere dell'A.S.I..

Art. 4 - ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato.

Il termine associati indica le persone fisiche e giuridiche che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Compongono l'Associazione le seguenti categorie di soci:

- Ordinari: sono le persone fisiche e giuridiche, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal Codice del terzo Settore, che manifestano interesse e che intendono aderire agli scopi sociali e che abbiano versato la quota associativa annuale;

- Sostenitori: le persone fisiche e giuridiche, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35 comma 3 del Codice del terzo Settore,

che manifestano interesse e che intendano aderire agli scopi sociali sostenendo l'Associazione con il versamento di contributi per le attività istituzionali e/o di progetti specifici e che abbiano versato la quota associativa annuale;

- Benemeriti: le persone fisiche e giuridiche che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano reso, a giudizio del Consiglio Direttivo particolari servizi alla vita dell'Associazione. I soci benemeriti sono esentati dal versamento della quota associativa.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

2. Gli associati hanno dunque parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

3. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le

delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

3. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio benemerito", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima

seduta utile.

5. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

6. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

7. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

8. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di

utilizzo delle strutture dell'Associazione.

Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 4 (quattro) mesi e che abbia pagato la quota annuale almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza assembleare, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. al Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere

al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:

a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

d) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo dell'associato mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati e verso gli organismi sociali, nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione, al Consiglio Direttivo

f) osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale,

all'Associazione.

4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo scritto;

b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

6. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 (dieci) giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni

dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 4 (quattro) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

9. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

10. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del

quota associativa annuale.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto

4. In seconda convocazione

a) l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea,

b) l'assemblea straordinaria è validamente costituita se presente (personalmente o per delega) almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea.

5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 4 (quattro) mesi ed in regola con il versamento, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza assembleare, della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art. 13 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della

Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in assenza anche di questi da un associato nominato dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne

nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

12. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti

Art. 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia

obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio

Direttivo);

c) approva i regolamenti interni;

d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;

i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;

j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;

l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 7 (sette) e un massimo di 13 (tredici) membri, compreso il Presidente, eletti fra i soci.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 16 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le

operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

3. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

4. Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.

5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi

sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail, WhatsApp o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

5. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

a) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);

b) il Tesoriere;

c) il Segretario.

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

b) dare esecuzione alle delibere assembleari;

c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;

g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;

h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);

k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività

sociali e coordinare le stesse.

Art. 19 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

2. È eletto dall'Assemblea in sede di nomina e dura in carica per 4 (quattro) anni.

3. Ha i seguenti compiti e poteri:

a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

b) convocare l'Assemblea dei Soci;

c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;

e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 - SEGRETARIO

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e

redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - TESORIERE

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi

membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni

dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 24 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 25 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Non possono essere eletti quali componenti del consiglio

direttivo gli associati che svolgono attività commerciale di acquisto e rivendita di auto e moto veicoli.

2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

Art. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che

curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 28 - NORME TRANSITORIE

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

F.to UGO AMODEO

F.to FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO Notaio

REGOLAMENTO INTERNO

del C.A.M.E.P. ETS

Art.1

Premessa.

Il presente documento si compone di 14 articoli ed è considerato regolamento interno all'Associazione; ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo e delle Cariche Sociali ad integrazione di quanto espresso nello Statuto Sociale ed in conformità alla nuova normativa vigente alla luce della Riforma del terzo settore.

Art.2

Indizioni delle Elezioni

1. Presidente, Vicepresidente, Segretario e Consiglieri sono tutti rieleggibili, senza limitazione alcuna sul numero dei mandati.
2. Ai sensi dell'Art. 15 p.3 dello Statuto, e fatta salva l'eventualità di elezioni anticipate del Consiglio Direttivo, le cariche sociali hanno una durata di quattro anni. Tale arco temporale viene di seguito denominato "mandato".
3. L'eventualità di anticipazione delle elezioni può manifestarsi nei due seguenti casi:
 - a) qualunque motivo che renda vacante la carica di Presidente;
 - b) qualora vengano a mancare un numero di consiglieri che riduca il numero degli stessi al di sotto della soglia minima di 7 (sette)
4. Almeno 30 giorni prima della scadenza delle cariche sociali, il Presidente convocherà l'Assemblea per le elezioni alle cariche sociali (di seguito denominata "Assemblea elettiva") fissandone il giorno, l'ora ed il luogo.
5. Come previsto dallo Statuto Associativo:
 - a) All'Assemblea elettiva spetterà l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
 - b) Al neo eletto Consiglio direttivo spetterà eleggere a sua volta, tra i consiglieri stessi, le cariche di Vicepresidente, Tesoriere e Segretario dell'Associazione.
6. Tutte le operazioni di voto e di spoglio per le elezioni del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea e per le elezioni delle altre Cariche Sociali da parte del nuovo Consiglio Direttivo eletto, dovranno svolgersi esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, nell'arco della stessa giornata e con le modalità previste nei successivi articoli.
7. L'Assemblea elettiva sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto, ovvero in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega di qualunque numero degli aventi diritto.
8. Ai sensi degli articoli 14 p. g) dello Statuto sarà facoltà dell'Assemblea eleggere contestualmente al Consiglio Direttivo anche un eventuale Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti.
9. Presiederà l'Assemblea elettiva il Presidente dell'Associazione in carica (a prescindere dalla sua ricandidatura) o in sua assenza il Vicepresidente o altro membro del Consiglio uscente indicato dall'Assemblea stessa.

Art. 3

Soci Elettori.

Sono soci con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno 4 mesi ed in regola con il versamento, almeno 30 giorni prima dell'adunanza assembleare, della quota associativa annuale. (Art. 11 p.6 Statuto Sociale)

Art. 4

Soci Eleggibili.

1. Sono soci eleggibili tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'apertura dell'Assemblea elettiva e con quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
2. Per la sua funzione di organo Direttivo dell'Associazione, i membri eleggibili candidati per il Consiglio Direttivo dovranno avere un'anzianità di iscrizione ininterrotta all'Associazione di almeno un anno.
3. Inoltre i soci eleggibili non dovranno:
 - a) Ricoprire la medesima carica sociale in altre Associazioni nell'Ambito delle attività svolte dalla ns. Associazione o materie connesse alla ns. Associazione;

b) Aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento in Italia o all'estero per i delitti richiamati dal d.lgs 231/2001 o altri sulla moralità professionale o interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese.

Art. 5

Presentazione delle Candidature.

1. I modelli per le candidature dovranno essere messi a disposizione dall'Associazione, ovvero inviati a mezzo mail dalla Segreteria a chiunque ne avrà fatto richiesta.

Le candidature dovranno essere consegnate al Presidente o al Segretario, ovvero spedite a mezzo mail ordinaria con conferma di ricezione o con pec, almeno un **20 giorni** prima della data delle elezioni.

Tutte le candidature consegnate o pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.

2. L'elenco con i nomi dei candidati ammessi ai sensi dell'art. 4, verrà affisso nei locali sociali e/o divulgato sui canali "web" e "social" dell'Associazione almeno una settimana prima delle elezioni.

Le candidature saranno elencate in ordine alfabetico.

Art. 6

Deleghe.

1. Per le elezioni al Consiglio Direttivo ogni socio elettore, in caso di impedimento a partecipare personalmente, potrà farsi rappresentare in Assemblea da un solo associato. Alla stessa persona non potranno essere conferite più di due deleghe.

2. La delega dovrà essere conferita per iscritto, compilando lo spazio ad essa dedicato sulla lettera di convocazione dell'assemblea, e inviata alla mail ordinaria o alla pec dell'associazione, o prodotta dal delegato in sede di assemblea;

3. Potranno ottenere deleghe anche i membri del Consiglio Direttivo uscente e i candidati.

4. Il socio votante delegato riceverà le corrispondenti schede per l'espressione del voto.

Art. 7

Apertura e svolgimento dell'Assemblea Elettiva.

1. Il Segretario procederà a redigere la lista delle presenze degli aventi diritto e delle deleghe, corredata con le relative firme.

2. Successivamente il Presidente aprirà l'Assemblea proponendo all'approvazione il numero di componenti il nuovo Consiglio (da un minimo di 7 ad un massimo di 13 incluso il Presidente).

Qualora il numero dei Consiglieri da eleggere fosse uguale al numero delle Candidature presentate, l'Assemblea proclamerà eletto ad unanimità il nuovo Consiglio Direttivo e il Presidente sospenderà l'Assemblea nelle modalità previste nel successivo articolo 10.

Nel caso che il numero dei Consiglieri da eleggere sia invece inferiore al numero dei candidati, il Presidente dichiarerà aperte le operazioni di voto e richiederà all'Assemblea la nomina di una Commissione Elettorale.

Art. 8

Commissione Elettorale, votazione e scrutinio.

1. L'Assemblea, sentita la disponibilità dei presenti e qualora si renda necessario ai sensi del precedente articolo, provvederà a nominare una Commissione Elettorale, composta da tre (3) soci, che sarà preposta a svolgere le formalità relative alle elezioni ed allo scrutinio, assicurandone la corretta applicazione.

2. Non potranno far parte della commissione i Consiglieri uscenti che si ricandidano e gli associati che presentano la propria candidatura.

3. Alla Commissione Elettorale il Segretario consegnerà la lista dei votanti precedentemente redatta, per le verifiche e la distribuzione delle schede.

4. Le schede dovranno essere predisposte su moduli prestampati sui quali saranno riportati i nomi dei candidati all'interno di uno spazio adibito per esprimere il voto di preferenza.

5. Il voto sarà segreto e dovrà essere espresso in modalità chiara e inequivocabile, tracciando una croce nella casella situata a fianco del nominativo.

6. Ciascun elettore potrà esprimere un voto per ogni candidato fino a un massimo di preferenze corrispondente al numero di consiglieri approvato al momento dell'apertura dell'Assemblea (Art.7 p.2) e un voto per l'elezione del Presidente.

Il numero delle preferenze che si potranno esprimere dovrà essere comunicato agli elettori con chiarezza dalla Commissione Elettorale prima delle votazioni e messo per iscritto.

7. Si considereranno nulle le schede che riporteranno un numero di preferenze superiore a quello previsto.

8. Ogni elettore consegnerà la propria scheda ripiegata ad un membro della Commissione, che la riporrà nell'urna.

9. A scrutinio effettuato risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

10. In caso di parità verrà eletto il socio con maggiore anzianità di militanza nel Club.

11. Oltre a tutte le operazioni elettorali anche i risultati della votazione e altre annotazioni utili verranno riportati sul verbale di Assemblea, a cura del Segretario uscente e controfirmato dal Presidente uscente.

Al verbale dovrà essere allegato l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione.

Dovranno essere inoltre archiviate e conservate:

- a) le schede scrutinate ed assegnate;
- b) le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

Art. 9

Ricorsi.

1. Ogni ricorso dovrà essere prodotto ed ogni contestazione manifestata immediatamente sul posto alla Commissione che potrà valutarla e quindi decidere di respingerla o di sottoporla al voto dell'Assemblea per la mozione di annullamento e la ripetizione del voto da parte dell'Assemblea Elettiva.

2. Dopo la proclamazione degli eletti non sarà più consentito ricorso alcuno.

Art. 10

Chiusura delle votazioni, proclamazione degli eletti

La Commissione Elettorale, dichiarate chiuse le votazioni (ovvero il Presidente dell'Assemblea nel caso si sia proceduto ad elezione unanime di tutti i candidati), proclamerà il Presidente e il nuovo Consiglio Direttivo e farà sottoscrivere ai neo-eletti apposito modulo per l'accettazione delle Cariche.

Art. 11

Cariche sociali elette ed eventualità di carica vacante e/o revoca della carica nel corso del mandato.

1. Come recita l'Art 13 p.8, il Presidente presiederà nel corso del mandato, sia le riunioni del Consiglio Direttivo che le Assemblee dei soci.

Nelle votazioni per le delibere del Consiglio direttivo il voto del Presidente avrà la stessa valenza del singolo voto del consigliere o del socio, fatto salvo il caso specifico ed esclusivo di parità assoluta tra voti favorevoli e contrari dove, invece, il voto del Presidente risulterà determinante ai fini dell'esito della delibera.

2. Ai sensi dell'Art. 19 p.4 dello Statuto, il Vicepresidente sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o cessazione nelle mansioni in cui è espressamente delegato dallo Statuto.

3. Il Segretario potrà rivestire anche la funzione di Tesoriere; in particolare coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei Libri Sociali;
- b) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea negli appositi Registri dei Verbali;
- c) esegue le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del Presidente;
- d) cura l'archivio dell'Associazione;

Il Tesoriere ha il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione ed è inoltre responsabile dei depositi in contanti e dei valori costituenti la cassa dell'Associazione.

4. Il Presidente, in qualità di rappresentante legale, rimane comunque il responsabile e il titolare dei rapporti Bancari; con appropriata delibera il Consiglio Direttivo può delegare il Segretario/Tesoriere o il Vicepresidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e anche attraverso canali telematici.

5. I Consiglieri eletti formeranno il Consiglio Direttivo che è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando il programma deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi sensi dell'Art. 17 del ns. Statuto, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e comunque ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Presidente o anche da un terzo dei consiglieri che dovranno farne richiesta scritta e motivata al Presidente.

La riunione del Consiglio Direttivo sarà valida solo in presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Essendo il Consiglio un organo amministrativo e non rappresentativo, non sarà ammessa in caso di assenza il conferimento della delega prevista per l'Assemblea dei soci.

I Consiglieri, nell'accettazione scritta della carica, prevista dal comma 1 dell'Art.10, si impegneranno a provvedere al funzionamento dell'Associazione in ogni ambito: amministrativo, disciplinare, tecnico organizzativo e manutentivo della sede operativa e del patrimonio sociale.

In particolare:

- a) Dovranno rappresentare l'Associazione partecipando agli eventi sociali e interassociativi;
- b) Dovranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo o motivare la propria assenza.

Qualora un Consigliere venisse palesemente meno a tali impegni sottoscritti, il Presidente o anche un singolo Consigliere potrà far inserire nell'O.d.G. della successiva riunione, una mozione di Revoca della Carica.

Le mozioni di Revoca dovranno essere discusse e l'eventuale Revoca dovrà essere approvata a maggioranza assoluta (la metà più uno degli aventi diritto).

Non sarà ammesso al voto il Consigliere oggetto di mozione di revoca.

In caso di tre assenze consecutive alle Riunioni del Consiglio Direttivo, la mozione verrà automaticamente inserita d'ufficio nell'o.d.g., e dovrà essere votata con le modalità di cui sopra.

6. Nel caso si rendessero vacanti le cariche sociali nel corso del mandato quadriennale si dispone quanto segue:

a) Qualora si rendesse vacante la carica di Presidente, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, le funzioni verranno immediatamente assunte dal Vicepresidente fino alla nuova nomina da parte dell'assemblea appositamente convocata. Nel caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente dovrà convocare un'Assemblea Elettiva Straordinaria che anticiperà la fine del mandato di tutte le cariche sociali e del Consiglio medesimo (scioglimento anticipato).

La carica di Vicepresidente, in questo caso rimasta vacante, dovrà essere riassegnata nelle modalità descritte al punto c) seguente.

b) Qualora si rendesse vacante un posto nel Consiglio Direttivo sarà cooptato a ricoprirlo quel Socio che alle elezioni era risultato il primo dei non eletti.

A prescindere dal momento di insediamento, la carica del Consigliere subentrato decadrà insieme alle altre alla scadenza del mandato quadriennale.

c) Qualora il Consigliere da sostituire fosse il Segretario o il Vicepresidente, il Presidente dovrà indire una riunione del Consiglio Direttivo per la nomina della carica vacante scegliendola tra i Consiglieri stessi.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Delle nuove cariche sociali proclamate dovrà essere immediatamente data la massima pubblicità e diffusione ai soci non intervenuti in Assemblea ed ai terzi, nelle modalità previste per legge.

Il sito web dell'Associazione e tutte le pagine e i canali "social" dovranno essere aggiornati in merito alle nuove cariche il prima possibile, e comunque non oltre il termine di quindici giorni.

2. Per quanto invece non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione e alle norme vigenti in materia di Terzo Settore.

Art. 13

Approvazione e modifiche del presente regolamento - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è stato redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo del 4 gennaio 2025, e da tale data decorrerà.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato entro quindici giorni sul sito web dell'Associazione nell'apposita sezione "statuto e regolamenti"

L'approvazione del presente regolamento elettorale e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza del Consiglio Direttivo in carica, in base ai poteri allo stesso conferitegli dallo Statuto.

Art. 14

Passaggio delle consegne

Il passaggio delle consegne dal Consiglio Direttivo uscente al Consiglio Direttivo eletto avrà luogo, su invito del Presidente eletto, entro 7 giorni dalla data delle elezioni.

Perugia, lì, 04 gennaio 2025

Il Presidente del C.A.M.E.P. ETS

Ugo Amodeo